

PRETURA VARESE (ord.)**27 GENNAIO 1986****PRETORE:****PAPA****PARTI:****CIFARELLI***(Avv. Cifarelli, Pellicini, Lozito)***FUCCI E ALTRI***(Avv. Maris, Valcavi et al.)***Persona fisica • Diritti della personalità • Identità personale • Fondamento normativo.**

Il diritto all'identità personale, intesa come sintesi degli elementi (esperienze passate, convinzioni ideologiche, scelte politiche e morali, condizione presente) che concorrono a formare la personalità dell'individuo, trova specifico fondamento normativo nel combinato disposto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, posti a garanzia dei diritti fondamentali della persona.

Persona fisica • Diritti della personalità • Identità personale • Lesione • Precedente sentenza assolutoria per esercizio putativo del diritto di cronaca • Rilevanza.

L'assoluzione dal reato di diffamazione per esercizio putativo del diritto di cronaca implica che i fatti narrati, ancorché ritenuti veri, siano falsi e quindi sono suscettibili di ledere il diritto all'identità personale.

Persona fisica • Diritti della personalità • Identità personale • Lesione • Libro • Rimedi cautelari • Comunicati di smentita • Rettifica.

Qualora la lesione dell'identità personale sia compiuta col mezzo di un bene con carattere di permanenza, come un libro, appaiono rimedi cautelari idonei a

limitare l'estendersi del pregiudizio l'invio di comunicati di smentita ai possessori noti del volume, la pubblicazione del medesimo comunicato su quotidiani, l'ordine di inserire la precisazione nella medesima pagina del libro in caso di sua ristampa.

1. Richiamando la prima edizione del libro « Tutte le strade conducono a Roma » di Leo Valiani il giornalista-scrittore Franco Fucci nel proprio libro « Spie per la libertà », edito dalla Mursia S.p.A. e stampato dal Consorzio Artigiano L.V.G. di Azzate, cita tra i casi di tradimento della causa partigiana quello che vede protagonista Antonio

La sentenza si segnala per i tre aspetti individuati nelle massime. Per la prima si v. la recente Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*. Tale decisione ha riconosciuto, per la prima volta in sede di legittimità, l'esistenza del diritto all'identità personale.

Per una bibliografia completa sul tema dell'identità personale, v. su questa *Rivista*, 1985, 681, nt. 2; nonché la monografia di F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984 ed i numerosi scritti di AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal Centro Calamandrei*, Milano, 1985.

Per la seconda massima non constano precedenti; per gli orientamenti della giurisprudenza penale sull'esercizio putativo del diritto di cronaca v. Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 168 (con note di G. CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*); nonché Cass., 7 giugno 1985, Barbieri in questa *Rivista*, 1986, 475.

In relazione alla terza massima, si osservi che l'art. 8 della legge 47/1948 (legge sulla stampa) è applicabile solo ai quotidiani, i periodici e le agenzie di stampa, risultando pertanto non attivabile la richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge medesima. La pubblicazione di comunicati di smentita a tutela dell'identità personale quando non sia esperibile la rettifica risale sino al primo caso che ha riconosciuto tale diritto; v. Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514 (e v. pure il commento di E. SANTORO, *Sull'ordine del giudice di divulgare un « comunicato »*, in *Riv. radiodiff.*, 1975, 266); Pret. Roma 7 settembre 1978, in *Riv. radiodiff.*, 1979, 268 (con nota di E. SANTORO, *Sulla rettifica delle notizie per ordine del giudice*); nonché alcune delle diverse ordinanze Pret. Roma 11 maggio 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1737 (con osservazioni di R. PARDOLESI).

Con riferimento ad altri diritti, sia pure spesso finitimi, è ricorrente la prassi di ordinare la pubblicazione del provvedimento d'urgenza: v. Pret. Milano 31 luglio 1967, in *Foro pad.*, 1967, I, 923 (con nota di G. TERZAGO, *In tema di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.*); Pret. Afragola 6 febbraio 1967, in *Temi nap.*, 1967, I, 168; Pret. Roma 4 aprile 1973, in *Foro it.*, 1973, I, 1982; Pret. Roma 16 luglio 1977, in *Temi rom.*, 1977, 638; Pret. Roma 2 maggio 1977, *ivi*, p. 671.

In dottrina v. di recente G. ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.*, Padova, 1982, p. 275; M. DINI-E.A. DINI, *I provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1981, p. 562, nt. 9; F. TOMMASEO, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1983, p. 351.

Pippo Cifarelli, che, qualificato « spia venduto alla Gestapo », in questa veste aveva fatto sorvegliare il Comando generale della Resistenza milanese e ne aveva fatto arrestare un prezioso collaboratore, Roberto Lepetit.

A seguito di querela per diffamazione a mezzo stampa, presentata da Antonio Pippo Cifarelli nei confronti di Franco Fucci — dopo che quella proposta in epoca precedente nei confronti di Leo Valiani aveva dato corso ad un procedimento risoltosi con un proscioglimento, essendo il reato estinto per prescrizione — il Tribunale di Varese con sentenza passata in giudicato in data 11 ottobre 1985 assolveva lo scrittore trattandosi di persona non punibile per esercizio putativo del diritto di cronaca.

Con il presente ricorso Antonio Pippo Cifarelli, constatato che per la sentenza di assoluzione di Franco Fucci per esercizio putativo del diritto di cronaca *ex artt. 51-59 u.c. cod. pen.* continui ad essere consultato, ad essere in vendita e a poter essere ristampato un libro che contiene notizie false ed inattendibili sul proprio conto e sulle proprie « scelte di campo » nel delicato e tormentato momento della lotta partigiana in nord-Italia — attesa altresì la non menzione di tali notizie nella seconda edizione del libro di Leo Valiani — e considerato che da un attento e sereno esame della sentenza del Tribunale di Varese si perviene ad un giudizio di infondatezza delle accuse sostenute nel testo in questione, evidenziandosi, semmai, il proprio contributo alla causa della resistenza, chiede in via di urgenza al Pretore di Varese, competente per territorio, l'emissione di una serie di misure di natura cautelare, da adottare a spese dei resistenti, idonee a fornire il più diffuso rilievo e la più ampia pubblicità al contenuto della sentenza stessa, con la indicazione altresì di un termine per l'introduzione della causa di merito e per il risarcimento dei danni.

Con la costituzione in giudizio Franco Fucci sottolinea che la sentenza del Tribunale di Varese ha accertato la serietà della propria verifica svolta sui fatti narrati e che in mancanza di una condotta colposa non può essere fondatamente avanzata una domanda di risarcimento danni; la casa editrice Mursia professa la propria estraneità al procedimento

penale conclusosi con l'assoluzione di Fucci, non potendo così sussistere una propria responsabilità incolpevole per danni; ed ancora il Consorzio Artigianale L.V.G., in punto di diritto, denuncia, nel caso di specie, l'assenza di *periculum in mora* e di pregiudizio imminente ed irreparabile, requisiti essenziali di ammissibilità del ricorso.

2. Occorre, innanzi tutto, prendere in considerazione l'effettiva situazione giuridica soggettiva che si assume lesa, che ben può essere individuata nel diritto all'identità personale del ricorrente Cifarelli. Il diritto all'identità personale, momento di sintesi dei segni distintivi di una persona, così comprendendo dati da sempre rilevanti nel campo del diritto (nome, immagine, pseudonimo) come richiamando e dando valore, secondo più ampia prospettiva, ad una serie di elementi che concorrono a formare la personalità dell'individuo (esperienze passate, convinzioni ideologiche, scelte politiche e morali, condizione presente), pur delineato ed elaborato dalla più recente giurisprudenza ed oggetto di sempre più frequente dibattito dottrinario, trova specifico fondamento nel combinato disposto degli artt. 2-3 della Costituzione, posti a garanzia dei diritti fondamentali della persona.

Per fornire adeguata tutela a tale diritto, rappresentativo dell'origine e dello sviluppo della personalità dell'individuo, che, nel caso in esame, si ritiene leso in relazione alle posizioni ideologiche ed alle scelte politiche compiute dal ricorrente, questi si appella alla motivazione della sentenza del Tribunale di Varese, da cui si dovrebbe ricavare la propria esatta ed effettiva collocazione nell'ambito dell'area culturale e politica che ha dato vita alla resistenza milanese.

Dall'esame della parte motiva del giudicato penale relativa alla presenza ed all'attività di Antonio Pippo Cifarelli, a Milano, in quei frangenti storici, emerge, significativamente, a parere di questo Pretore, un giudizio di fondo sulla personalità dell'uomo e sulle sue effettive convinzioni ideologico/politiche, che trova condivisibile e chiara esplicitazione in quella parte della dichiarazione resa in data 27 settembre 1954 dal prof. Piero Redaelli, secondo cui « il dott. Antonio Cifarelli, detto Pippo, ha operato

durante il periodo della Resistenza, in Milano, nel solo interesse della lotta di liberazione dai nazi-fascisti, dimostrando entusiasmo e dedizione alla causa ». Certamente quella « condotta esuberante ed impulsiva, tale da generare i più gravi sospetti », così ancora si esprime il Collegio penale, valutando le risultanze probatorie concernenti la missione di Cifarelli a Milano, non poteva che essere fonte di una ambiguità le cui conseguenze più estreme, a partire dalle affermazioni contenute nella prima edizione del libro di Leo Valiani, il quale dava un'interpretazione dei fatti che, risentendo ancora del « clima politico » di quegli anni, non poteva essere diversa, si sono protratte nel tempo sino ai giorni nostri.

3. Per quanto riguarda la sussistenza degli altri presupposti previsti dall'art. 700 cod. proc. civ. per l'emissione di un provvedimento di urgenza, il difetto di misure cautelari tipiche da richiedere nella fattispecie si evidenzia sia dalla considerazione dei limiti oggettivi e della formula assolutoria della sentenza penale, sia dalle garanzie che circondano l'art. 21 della Costituzione in materia di libera manifestazione del pensiero, sia, in via di opportunità, per ovvie ragioni di tutela delle persone che, non coinvolte in questi giudizi, hanno contribuito, anche indirettamente, alla nascita del libro.

Né può negarsi, nel caso in esame, il carattere imminente ed irreparabile del pregiudizio, che deve riferirsi alla situazione giuridica di diritto sostanziale (diritto all'identità personale) e al relativo esercizio, e non tanto alla possibilità di far valere il diritto al risarcimento del danno nel successivo giudizio di merito, prospettiva questa che, nella presente fase, strumentale e provvisoria, non può essere seguita e trattata e che non deve ingenerare confusioni.

L'alterazione della identità personale del ricorrente Cifarelli nei termini sopra descritti ha provocato una lesione che non è suscettibile di una completa reintegrazione, neppure con un eventuale, successivo e completo risarcimento dei danni, sia perché la natura del diritto all'identità personale la esclude, dal momento che resterà sempre un margine in cui non sarà possibile riparare all'opinione sfavorevole che di Antonio Pippo

Cifarelli si saranno fatti tutti i lettori del libro « Spie per la libertà », sia perché si affronta, nel presente caso, una situazione particolarmente delicata, che sempre si evidenzia nelle occasioni in cui ancora oggi si cerca di ricostruire vicende che hanno contraddistinto il momento storico della resistenza, riconducibile solo allo specifico ambito dei rapporti intersoggettivi.

L'irreparabilità della lesione a questo diritto alla identità personale non solo è *in re ipsa* ma, avuto riguardo al particolare strumento con cui è avvenuta la lesione, la pubblicazione di un libro, assume carattere di permanenza.

E proprio perché il libro è tuttora in circolazione ed in vendita il pregiudizio, che può riguardare anche quell'evento dannoso che si può ripetere nel tempo, diventa altresì imminente, così confermando l'urgenza di provvedere e di intervenire tempestivamente.

4. A questo proposito, considerato che i provvedimenti cautelari atipici di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., pur avendo carattere strumentale e temporaneo, vengono emessi per evitare che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario per attuarla, e preso atto del complesso delle misure cautelari che nella fattispecie vengono invocate dal ricorrente, occorre concretamente ed opportunamente individuare tutti quei provvedimenti che possano eliminare il permanere e l'estendersi del pregiudizio. Misura cautelare idonea a garantire provvisoriamente la tutela del diritto di Antonio Pippo Cifarelli appare quindi per i libri che sono stati ricevuti in omaggio da Enti e personalità varie, in ogni modo individuabili dai resistenti, per i libri che sono stati acquistati da persone comunque identificabili e per i libri che sono tuttora in distribuzione ed in vendita, in ogni maniera raggiungibili, l'invio e l'allegazione di un inserto del tenore letterale di cui al dispositivo, mentre in caso di ristampa del libro tale inserto, sempreché l'episodio in questione venga riproposto, dovrà essere incluso di seguito nel prosieguo della medesima pagina.

Ulteriore conveniente rimedio risulta essere la pubblicazione, a cura e spese dei resistenti, di un comunicato, così come precisato in dispositivo, a caratteri

normali di stampa su numero quattro quotidiani, per una sola volta, di cui uno a diffusione locale, due a diffusione nazionale, con specifico riferimento tuttavia all'ambito (Milano) in cui Antonio Pippo Cifarelli ha operato e sono avvenuti i fatti narrati nel libro, ed un ultimo a semplice diffusione nazionale.

P.Q.M. — 1. Ordina a Franco Fucci, Mursia S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Giancarla Re Mursia e s.r.l. Consorzio Artigiano L.V.G., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Arturo Daverio, a loro cura e spese, solidalmente, di allegare alle copie del libro di Franco Fucci « Spie per la libertà » che sono tuttora in distribuzione ed in vendita, in ogni maniera raggiungibili, e di inviare ad Enti e personalità varie, omaggiati del medesimo libro, in ogni modo individuabili, così come alle persone che lo hanno acquistato, comunque identificabili, un inserto del seguente letterale tenore: « nelle pagine 292-293 del libro di Franco Fucci "Spie per la libertà" ed. Mursia il dott. Antonio Pippo Cifarelli viene indicato dall'autore come spia della Gestapo durante la lotta partigiana e come responsabile dell'arresto di alcuni resistenti tra i quali Roberto Lepetit.

Il Tribunale di Varese — Sezione penale — con sentenza passata in giudicato in data 11 ottobre 1985 ha assolto il giornalista scrittore Franco Fucci dal reato di diffamazione a mezzo stampa, trattandosi di persona non punibile per esercizio putativo del diritto di cronaca, avendo questi reperito la notizia presso fonti attendibili ed avendo altresì esperito ogni opportuna e ragionevole verifica dei fatti narrati. A tutela provvisoria del diritto all'identità personale di Antonio Pippo Cifarelli, e, in particolare, delle proprie convinzioni ideologico/politiche, onde evitare che fatti riconosciuti inattendibili da un giudicato possano essere creduti come corrispondenti a verità, occorre segnalare come da dichiarazione scritta del prof. Piero Redaelli citata nella sentenza penale, che Antonio Pippo Cifarelli ha operato durante il periodo della resistenza in Milano nel solo interesse della lotta di liberazione dei nazi-fascisti, dimostrando entusiasmo e dedizione alla causa ».

Nell'ipotesi di ristampa di questo libro, sempreché l'episodio in questione venga riproposto, tale inserto dovrà essere incluso, di seguito, nel prosieguo della medesima pagina.

2. Ordina a Franco Fucci, a Mursia S.p.A. — in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Giancarla Re Mursia — e s.r.l. Consorzio Artigiano L.V.G. — in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Arturo Daverio di far pubblicare, a propria cura e spese, solidalmente, sui quotidiani « La Prealpina » di Varese, il « Corriere della Sera » di Milano, il « Giornale » di Milano ed il « Tempo » di Roma, a carattere normale di stampa, per una sola volta un comunicato del seguente letterale tenore: « Pretura di Varese: Comunicato. Nel libro di Franco Fucci "Spie per la libertà" — Casa editrice Mursia — a p. 292-293 il dott. Antonio Pippo Cifarelli viene indicato dall'autore come spia dei nazi-fascisti durante il periodo della lotta partigiana.

Il Tribunale di Varese — Sezione penale — con sentenza passata in giudicato in data 11 ottobre 1985 ha assolto il giornalista-scrittore Franco Fucci dal reato di diffamazione a mezzo stampa per esercizio putativo del diritto di cronaca.

A tutela del diritto all'identità personale di Antonio Pippo Cifarelli, all'esito di ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. presentato alla Pretura di Varese, in via provvisoria e strumentale, si segnala come da dichiarazione scritta del prof. Piero Redaelli citata nella sentenza penale che Antonio Pippo Cifarelli ha operato durante il periodo della resistenza in Milano nel solo interesse della lotta di liberazione dei nazi-fascisti, dimostrando entusiasmo e dedizione alla causa ».

(Omissis).